



CITTA' DI SEGNI

(Prov. di Roma)

Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.31 del 29.6.2010

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità**
- Art. 2 Autorizzazione alla cremazione**
- Art. 3 Affidamento e dispersione delle ceneri**
- Art. 4 Modalità di conservazione delle ceneri**
- Art. 5 Luoghi di dispersione delle ceneri**
- Art. 6 Sanzioni Amministrative**
- Art. 7 Senso comunitario della morte**
- Art. 8 Registri cimiteriali**
- Art. 9 Procedura**
- Art.10 Deposito provvisorio**
- Art. 11 Misura massima della tariffa per la cremazione**
- Art. 12 Misura massima della tariffa per la dispersione e conservazione delle ceneri**
- Art. 13 Adeguamento dei valori tariffari**
- Art. 14 Informazione**
- Art. 15 Entrata in vigore**

Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), dell'art. 162 della Legge Regione Lazio n. 4 del 28-04-2006 “ Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2006” (norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri), richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. M.S 24/93 e la Circ. M.S n° 10/98;

Il presente Regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

PARTE PRIMA

Art. 2 (Autorizzazione alla cremazione)

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato presso il Comune di Roma o in altro comune sede dell'impianto;

a) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate e che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Per le ossa contenute in ossario comune il Sindaco, previa ordinanza, può disporre la cremazione delle stesse decorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

β) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da

esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione;

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.

6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.

7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale RM "G" territorialmente competente), dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9). L'Ufficiale di stato civile, l'A.S.L., il custode del cimitero e il responsabile del servizio sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 3 **(Affidamento e dispersione delle ceneri)**

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, conservato presso l'impianto di cremazione o presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dal Comune sede dell'impianto e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi manufatti posti all'interno del cimitero e secondo le disposizioni dettate da ragioni di interesse pubblico e sanitari. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero:

Art. 4 **(Modalità di conservazione delle ceneri)**

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.

2.La durata della tumulazione è prevista in 25 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo

3.La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessorio residuo.

4. conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

b) Inumata in area cimiteriale:

1. L'inumazione è effettuata solo in una apposita area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
2. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. .
4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
5. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
6. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della tariffa stabilita con atto di Giunta n. 97 del 27-07-2004 .(€ 171,70)

χ) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 3. lett. e) Legge n.30 del 30 marzo 2001.

Art. 5

(Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) Nel cinerario comunale di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
 - b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c) in campagna a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

- e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - f) nei fiumi;
 - g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - h) in aree private;
 - i) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale di Segni **ed individuata nel campo comune;**
 - j) in altre aree appositamente individuate con atto di Giunta Comunale;
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 6 **(Sanzioni Amministrative)**

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.058,00 a 12.091,00.

Art. 7 **(Senso comunitario della morte)**

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 10 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 20 anni..

Art. 8 **(Registri cimiteriali)**

Deve essere predisposto un apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b) il luogo di dispersione delle ceneri;

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Lazio dipartimento Sociale – Direzione Regionale Tutela della Salute e sistema Sanitario Regionale per le competenze ad essa spettanti.

Art. 9 (Procedura)

La procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri consiste in:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri;

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza

2) procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 162 della Legge Regionale Lazio n. 04 del 28 Aprile 2006 come sotto indicata:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento ,nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

- c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

Art. 10 **(Deposito provvisorio)**

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale.

Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 11 **(Misura massima della tariffa per la cremazione)**

La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di un cadavere è pari a **€ 461,86 giusto decreto Ministero Interno del 16 maggio 2006 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136 del 14-06-2006)**. Non rientrano nella tariffa le spese di trasporto e di istruttoria presso il Comune titolare dell'impianto.

La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di resti mortali, definiti esiti fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità, come integrata dalla circolare n.10 del 31 luglio 1998, è pari **all' 80 per cento** di quella di cui al comma 1.

La tariffa massima per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità n. 219 del 26-06-2000, è pari **al 70 per cento** di quella di cui al comma 1.

La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10-settembre 1990, e del capo V art. 42 del regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 20-04-1999, è pari ad un terzo di quella di cui al comma 1.

Art. 12 **(Misura massima della tariffa per la dispersione e conservazione delle ceneri)**

1. La tariffa da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero comunale è determinata dal Comune nella misura massima di € 171,70 nel rispetto dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 16 maggio 2006 e può essere determinata in misura differente, in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.
2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dalla Giunta comunale in base alle seguenti voci di calcolo:

- a. canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in unica soluzione, che competente a chi cede in uso la sepoltura;
- b. canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso , pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.

Art. 13
(Adeguamento dei valori tariffari)

1. I limiti tariffari di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 16 maggio 2006) sono rivalutati annualmente con decorrenza 1 gennaio , in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.
2. A cadenza triennale si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT.

Art. 14
(Informazione)

1. Il Comune di Segni promuove favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche e funerarie tramite organi di informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni telematiche e la modulistica di settore sono divulgate mediante il sito del Comune . www.comune.segni.rm.it
- 2.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare.